REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 166/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le condizioni di certificazione per le importazioni nell'Unione di carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano e le voci relative a Israele e al Sud Africa nell'elenco di paesi terzi o loro territori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (¹), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punti 3 e 4, e l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (2) dispone che alcuni prodotti possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto se provenienti da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nella tabella di cui al suo allegato I, parte 1. Esso definisce inoltre le condizioni di certificazione veterinaria per tali prodotti. Tali condizioni tengono conto dell'eventuale applicabilità di condizioni specifiche e della necessità o meno di garanzie complementari in base alla qualifica sanitaria di tali paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti. Le condizioni specifiche e le garanzie complementari rispetto alle quali questi prodotti devono essere conformi sono riportate nell'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.
- (2) Il capo III del regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce le condizioni alle quali i paesi terzi, i loro territori, zone o compartimenti sono da considerarsi indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e le pertinenti condizioni di certificazione veterinaria per i prodotti destinati all'importazione nell'Unione.
- (3) Nel 2004, nel 2006 e a partire dall'aprile 2011 il Sud Africa ha registrato focolai di HPAI del sottotipo H5N2

nelle aziende di ratiti presenti in una zona ad elevata densità di aziende di tali animali. Le importazioni di alcuni prodotti a base di ratiti, comprese le carni di ratiti d'allevamento, sono quindi attualmente limitate dal regolamento (CE) n. 798/2008, quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 536/2011 della Commissione (³). Al momento il Sud Africa non è in grado di dichiarare l'indennità del suo territorio dalla HPAI.

- (4) Il fatto che i ratiti vengano tenuti all'aperto costituisce un problema specifico per prevenire la possibile introduzione dei virus dell'influenza aviaria negli allevamenti di ratiti, soprattutto a partire dalla popolazione di uccelli selvatici. L'autorità competente del Sud Africa, in collaborazione con l'industria dei ratiti, ha sviluppato un sistema specifico per la produzione di carni di ratiti ottenute da animali tenuti in aziende di ratiti registrate e chiuse, riconosciute dall'autorità competente.
- (5) Tali aziende sono sotto controllo ufficiale, applicano norme di biosicurezza rigorose e sono soggette a controlli degli spostamenti e test di laboratorio. Inoltre si effettua la sorveglianza dell'influenza aviaria nelle aziende di ratiti e pollame situate in un determinato raggio attorno alle aziende di ratiti registrate e chiuse nonché nell'intero territorio sudafricano. Nell'elaborare tali prescrizioni si è tenuto debitamente conto delle raccomandazioni del gruppo veterinario comunitario d'emergenza (CVET) che aveva effettuato una missione in Sud Africa nel 2011.
- (6) In attesa di poter dichiarare l'indennità dalla HPAI per l'intero territorio nazionale e al fine di offrire migliori garanzie per la sicurezza delle carni di ratiti destinate in futuro all'importazione nell'Unione, il 5 maggio 2013 il Sud Africa ha presentato una proposta riveduta relativa al sistema di aziende di ratiti registrate e chiuse e ha chiesto che fossero autorizzate le importazioni nell'Unione delle carni di ratiti prodotte a partire da animali tenuti in tali aziende.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 536/2011 della Commissione, del 1º giugno 2011, che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE e l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative al Sud Africa negli elenchi di paesi terzi e loro parti (GU L 147 del 2.6.2011, pag. 1).



 ⁽¹) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(²) Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che

definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).